



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 85 / 257 / 413 / 1110M

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Il giorno venticinque del mese di ottobre dell'anno duemiladodici alle ore 15:00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

	Presenti Assenti			Presenti Assenti	
1. ROSSA Maria Rita		X	18. Foglino Stefano Luigi Maria		X
2. Abonante Giorgio Angelo	X		19. Gotta Maria Teresa		X
3. Artico Fabio	X		20. Locci Emanuele		X
4. Barone Erik	X		21. Lombardi Claudio		X
5. Barosini Giovanni		X	22. Malagrino Diego		X
6. Barrera Maria Enrica		X	23. Malerba Angelo		X
7. Berta Paolo	X		24. Marchelli Paolo		X
8. Buzzi Langhi Davide Mario		X	25. Massaro Roberto		X
9. Camillo Fabio	X		26. MAZZONI Enrico		X
10. Cammalleri Andrea	X		27. Miraglia Vincenzo Cesare		X
11. Cattaneo Giancarlo	X		28. Priano Fabrizio		X
12. Cattaneo Pier Mauro	X		29. Raica Gheorghe		X
13. Coloris Daniele	X		30. Sarti Roberto		X
14. Curino Teresa		X	31. Savi Nicola		X
15. Di Filippo Domenico	X		32. Scaiola Silvana		X
16. Fabbio Piercarlo	X		33. Zaio Filippo		X
17. Fiorentino Ciro	X				

Presenti n. 27 Assenti n. 6

Sono presenti gli Assessori:

BARBERIS Dr. GIORGIO, BIANCHI Dr. PIETRO, FERRALASCO Ing. MARCELLO, IVALDI Rag. GIOVANNI, PULEIO Dr. SEBASTIANO, TRIFOGLIO Dr.ssa ORIA.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale FORMICHELLA Dr. Giuseppe ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 257 del 02/10/2012

Sentita la relazione dell'Assessore alla sostenibilità economica

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1°/1/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 2/8/2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 - precedentemente fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20/6/2012 al 31/8/2012 - è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;

TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della

detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTA la Delibera n. 260/2012, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, nell'Adunanza del 12 giugno 2012, ha accertato “- *la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL 267/2000 per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario*”;

VISTA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61. del 12 luglio 2012 con la quale, ai sensi dell'art. 246 “*Deliberazione di dissesto*” del D. Lgs. n. 267/2000, è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Alessandria previsto nelle ipotesi di cui all'art. 244 “*Dissesto finanziario*” del citato D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che con Deliberazione n. 70 “*Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000*” il Consiglio Comunale nella seduta del 9 agosto 2012 ha dovuto deliberare le aliquote IMU “*nella misura massima consentita*” prevedendo “*aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%*”;

TENUTO CONTO che, seppur in presenza di stato di dissesto, il 4° comma dell'art. 251 “*Attivazione entrate proprie*” del citato D. Lgs. 267/2000 prevede che “*resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3*”;

RITENUTO pertanto, - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU - di prevedere quanto segue:

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti;
- Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune.
- Il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di quelle porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, con un'estensione massima di 1.000 mq., previa presentazione della dichiarazione IMU. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU;
- Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;
- Con specifico atto deliberativo Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: **favorevole**

IL DIRIGENTE
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
Dr. Antonello Paolo Zaccone

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: **favorevole**

IL DIRIGENTE
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
Dr. Antonello Paolo Zaccone

**CON VOTI UNANIMI
DECIDE
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **Di prevedere** - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU – quanto segue:
 - Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti;
 - Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune;
 - Il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di quelle porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinentziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, con un'estensione massima di 1.000 mq., previa presentazione della dichiarazione IMU. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU;
 - Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
 - Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;
 - Con specifico atto deliberativo Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.
- 2) **Di approvare** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 18 articoli, che recepisce le scelte presenti nel dispositivo e viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - 3) **Di dare atto** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.
 - 4) **Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
 - 5) **Di dare altresì atto** che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
 - 6) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

7) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 123, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente Mazzoni comunica che sono stati presentati sei emendamenti dai Sigg. Cons. Locci e Barosini, due emendamenti dal Sig. Cons. Cattaneo Giancarlo e due mozioni collegate presentate rispettivamente dal Sig. Cons. Lombardi e dal Sig. Cons. Cattaneo Giancarlo, quindi invita l'Assessore Bianchi ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole, con emendamenti presentati dalla Giunta (posti agli atti), la Commissione Consiliare Congiunta Programmazione e Bilancio e Affari Istituzionali e Partecipazione

(...omissis...)

Esce il Presidente Mazzoni e assume la presidenza il Vice Presidente Priano (pres. 26)
Entra il Presidente Mazzoni che riassume la presidenza (pres. 27)

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 1, posto agli atti, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica non favorevole

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere non favorevole

(...omissis...)

Escono i Sigg. Cons. Miraglia, Raica, Sarti (pres. 24)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 1 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli, 17 contrari (Abonante, Artico, Barone, Berta, Camillo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, Coloris, Fiorentino, Gotta, Lombardi, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Savi, Zaio) e nessun astenuto

DELIBERA

Di respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 2, posto agli atti, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica non favorevole

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferralasco che esprime parere non favorevole

Interviene per discussione generale sull'emendamento il Sig. Cons. Lombardi

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Raica, Sarti (pres. 26)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 2 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 9 favorevoli, 17 contrari (Abonante, Artico, Barone, Berta, Camillo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, Coloris, Fiorentino, Gotta, Lombardi, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Savi, Zaio) e nessun astenuto

DELIBERA

Di respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 3, posto agli atti, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica non favorevole

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere non favorevole

(...omissis...)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 3 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 9 favorevoli, 17 contrari (Abonante, Artico, Barone, Berta, Camillo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, Coloris, Fiorentino, Gotta, Lombardi, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Savi, Zaio) e nessun astenuto

DELIBERA

Di respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 4, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, avente il seguente tenore:

“EMENDAMENTO N. 4

Aggiungere alle premesse della proposta di deliberazione ed al punto 1) del dispositivo della stessa proposta di deliberazione il seguente testo:

“Prevedere per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7500 euro, la riduzione di due punti millesimali dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale”

Aggiungere all'art. 11 “Esenzioni e riduzioni” del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) un nuovo comma, con il seguente testo:

“Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7500 euro, si applica la riduzione di due punti millesimali dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale”

(...omissis...)

Interviene l'Assessore Ferralasco che esprime parere favorevole alla riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci che accetta di modificare il proprio emendamento

(...omissis...)

Intervengono per discussione generale sull'emendamento i Sigg. Cons. Lombardi, Abonante, Cattaneo G., Locci, Raica

(...omissis...)

Entra il Sig. Cons. Miraglia ed escono i Sigg. Cons. Berta, Camillo, Gotta (pres. 24)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 4 come modificato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (24 su 24)

DELIBERA

Di approvarlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. , posto agli atti, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica non favorevole

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere non favorevole

(...omissis...)

Intervengono per discussione generale sull'emendamento i Sigg. Cons. Sarti, Raica

(...omissis...)

Replica l'Assessore Ferralasco

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Berta, Camillo, Gotta (pres. 27)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 5 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 8 favorevoli, 19 contrari (Abonante, Artico, Barone, Berta, Camillo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, Coloris, Fiorentino, Gotta, Lombardi, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Miraglia, Raica, Savi, Zaio) e nessun astenuto

DELIBERA

Di respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Locci che illustra l'emendamento n. 6, posto agli atti, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica non favorevole

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere non favorevole

(...omissis...)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 6 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 8 favorevoli, 19 contrari (Abonante, Artico, Barone, Berta, Camillo, Cattaneo Giancarlo, Cattaneo Pier Mauro, Coloris, Fiorentino, Gotta, Lombardi, Malagrino, Marchelli, Massaro, Mazzoni, Miraglia, Raica, Savi, Zaio) e nessun astenuto

DELIBERA

Di respingerlo

Interviene il Sig. Cons. Cattaneo Giancarlo che illustra l'emendamento n. 1, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, avente il seguente tenore:

“”Primo emendamento

All'art. 4 del Regolamento IMU dopo le parole “con un'estensione massima di 1.000 mq” inserire le parole “**al netto della proiezione a terra degli edifici**”

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere favorevole

(...omissis...)

Esce il Sig. Cons. Foglino (pres. 26)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 1 sopra indicato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (26 su 26)

DELIBERA

Di approvarlo

Interviene il Sig. Cons. Cattaneo Giancarlo che illustra l'emendamento n. 2, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole, avente il seguente tenore:

“”Secondo emendamento

Nella Deliberazione inserire nella premessa e nel dispositivo:

- “riduzione di un 1.6 punti per mille dell'aliquota base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purchè il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti”

Nel testo del Regolamento inserire un nuovo articolo “Aliquota ridotta per l'abitazione concessa in uso gratuito “con la disciplina dell'istituto:

1. E' prevista una aliquota ridotta di 1.6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purchè il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.
2. Condizione per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
3. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzo dell'agevolazione prevista dal presente articolo.
4. il venir meno della situazione che da diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità

Il Consigliere Comunale (Giancarlo Cattaneo)

“”

(...omissis...)

Interviene il Vice Sindaco che esprime parere favorevole

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Locci

(...omissis...)

Replica l'Assessore Ferralasco

(...omissis...)

Esce il Sig. Cons. Malagrino (pres. 25)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento n. 2 sopra indicato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 22 favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti (Cammalleri, Di Filippo, Malerba)

DELIBERA

Di approvarlo

Esce il Presidente Mazzoni e assume la presidenza il Vice Presidente Priano (pres. 24)

Interviene il Sig. Cons. Lombardi che illustra la mozione collegata avente il seguente tenore:

“‘SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA’

MOZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA

PREMESSO CHE:

- La Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio il Regolamento per la disciplina dell'imposta I.M.U. (deliberazione N. 257/1110M-413 del 02 ottobre 2012).
- La Giunta Comunale ha ritenuto di operare interventi di riduzione di alcune aliquote dell'imposta in oggetto avvalendosi del potere concessivo, seppur con le limitazioni imposte dallo stato di dissesto, dal 4 comma dell'art. 251 D.L.gs 267/200 "di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse (di cui ai commi 1 e 3).
- I cittadini che possiedono abitazioni che sorgono in vicinanza di
 - a) aree soggette ad esondazioni del reticolo idrografico minore
 - b) insediamenti industriali che determinano vincoli alla pianificazione territoriale nel proprio intorno per cause ambientali quali il Rischio di Incidente Rilevante
 - c) discariche e/o aziende atte al trattamento di rifiutisubiscono danni materiali diretti e/o indiretti (riduzioni di valore delle abitazioni e del prezzo dell'affitto).

Esemplare, ma non esaustivo, per quanto attiene alle considerazioni precedenti il caso di Spinetta Marengo. Alcune zone di tale sobborgo sono infatti nelle condizioni descritte al punto b) a causa della vicinanza al Polo Chimico<<<<<<<, altre nelle condizioni descritte ai punti b) + c) a causa della contemporanea vicinanza al Polo Chimico ed alle maleodoranti esalazioni della ex Discarica (ora sede di ARAL); altre infine sono nelle condizioni descritte da a) + b) + c) in quanto anche oggetto di danni causati dall'esondazione del rio Lovassina.

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- L'obiettivo primario deve essere l'eliminazione dei disagi e/o danni a persone e cose causati dalla vicinanza a corsi d'acqua che causano esondazioni, dalla vicinanza ad insediamenti industriali o di trattamento rifiuti, con interventi di messa in sicurezza e di bonifica ambientale ed eliminazione delle cause di inquinamento e che ogni forma di compensazione alternativa possa essere considerata solo quale modalità transitoria e parziale di attenuazione di taluni effetti di tipo patrimoniale.

CONSIDERATO CHE:

- Le conseguenze patrimoniali – in termini di potenziale deprezzamento dei valori immobiliari – per gli insediamenti abitativi nelle condizioni descritte ai punti a), b) e c) siano meritevoli di essere oggetto di forme di compensazione, qualora le limitazioni siano determinate da vincoli imposti dalla pianificazione territoriale per cause ambientali quali il Rischio di Incidente Rilevante e/o dalla mancata e/o incompleta realizzazione di difesa del territorio di competenza comunale nel rispetto delle compatibilità normative e finanziarie
- Che l'identificazione degli insediamenti potenzialmente interessati richiede una puntuale attività istruttoria da condursi sulla base di criteri documentati ed oggettivi

IMPEGNAIL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE

- A. Ad effettuare una ricognizione delle aree e/o immobili per i quali possano ricorrere le condizioni sopra richiamate – in termini di potenziale deprezzamento dei valori immobiliari – in correlazione a vincoli imposti dalla pianificazione territoriale per cause ambientali quali il Rischio di Incidente Rilevante e/o dalla mancata e/o incompleta realizzazione di opere di difesa del territorio di competenza comunale
- B. A verificare, per i casi sopra detti, le compatibilità normative e finanziarie di riduzioni comprensive dell'imposta IMU
- C. a proporre, in coerenza con l'esito delle sopra citate analisi, eventuali modifiche del Regolamento per la disciplina dell'imposta IMU entro la scadenza del 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 31 maggio 2013, con decorrenza applicativa 1 gennaio dell'anno di riferimento

Claudio Lombardi
(Presidente Gruppo Consiliare "Sinistra Ecologia Libertà")

(...omissis...)

Interviene il Sig. Cons. Cattaneo Giancarlo che illustra la mozione collegata avente il seguente tenore:

“”CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA
GRUPPO CONSILIARE IDV

Il Presidente

MOZIONE

Premesso che il nuovo Regolamento IMU del Comune di Alessandria prevede che ogni anno entro il 31 di maggio la Giunta debba determinare con apposita delibera i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale

Che per l'anno 2012, anno di prima applicazione della normativa IMU, tale operazione non è stata possibile nei termini temporali previsti dal Regolamento.

Che gli attuali valori utilizzati dagli uffici comunali per le verifiche di congruità sono riferiti all'anno 2007 e non risultano congrui con i valori cui le aree vengano commercializzate nel Comune di Alessandria

Impegna

La Giunta a promuovere – in sede di prima applicazione delle procedure a regime già contemplate dal Regolamento IMU – l'avvio della revisione dei valori di riferimento delle aree edificabili entro l'anno corrente e con riferimento al 1 gennaio 2012, allo scopo di fornire agli uffici competenti parametri di valutazione aggiornati già adottabili in occasione di eventuali verifiche di congruità relative alle dichiarazioni IMU dell'anno 2012, con i limiti e le finalità già previsti dal Regolamento per l'applicazione a regime dall'anno 2013

Il Consigliere
(Giancarlo Cattaneo) “”

(...omissis...)

Entra il Presidente Mazzoni che riassume la presidenza (pres. 25)

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Fiorentino, Cattaneo, Coloris, Barone, Malerba, Raica
(...omissis...)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Raica, Lombardi, Sarti, Marchelli, Locci, Camillo
(...omissis...)

Entra il Sig. Cons. Malagrino ed escono i Sigg. Cons. Fabbio, Priano (pres. 24)

Il Presidente indice la votazione sul provvedimento sopra indicato come emendato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 22 favorevoli, 2 contrari (Locci, Sarti) e nessun astenuto

DELIBERA

Di approvarlo

Il Presidente indice la votazione sulla mozione collegata presentata dal Sig. Cons. Lombardi e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (24 su 24)

DELIBERA

Di approvarla

Il Presidente indice la votazione sulla mozione collegata presentata dal Sig. Cons. Cattaneo G. e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 21 favorevoli, 3 contrari (Cammalleri, Di Filippo, Malerba) e nessun astenuto

DELIBERA

Di approvarla

TESTO COORDINATO:

Sentita la relazione dell'Assessore alla sostenibilità economica

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1^o/1/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 2/8/2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 - precedentemente fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20/6/2012 al 31/8/2012 - è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;

TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTA la Delibera n. 260/2012, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, nell'Adunanza del 12 giugno 2012, ha accertato “- la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL 267/2000 per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12 luglio 2012 con la quale, ai sensi dell'art. 246 “*Deliberazione di dissesto*” del D. Lgs. n. 267/2000, è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Alessandria previsto nelle ipotesi di cui all'art. 244 “*Dissesto finanziario*” del citato D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che con Deliberazione n. 70 “*Rideterminazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 267/2000*” il Consiglio Comunale nella seduta del 9 agosto 2012 ha dovuto deliberare le aliquote IMU “*nella misura massima consentita*” prevedendo “*aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. 201/2011, aumento dello 0,3% (da 0,76% a 1,06%); aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, aumento dello 0,2% (da 0,4% a 0,6%); aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, pari allo 0,2%*”;

TENUTO CONTO che, seppur in presenza di stato di dissesto, il 4^o comma dell'art. 251 “*Attivazione entrate proprie*” del citato D. Lgs. 267/2000 prevede che “*resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3*”;

RITENUTO pertanto, - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU - di prevedere quanto segue:

- **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
- **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;**
- **E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti;**
- **Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune.**
- **Il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di quelle porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinentziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, con un'estensione massima di 1.000 mq., previa presentazione della dichiarazione IMU. Il**

riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU;

- **Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;**
- **Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;**
- **Con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali;**
- **Prevedere per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, le seguenti agevolazioni:**
 - a) **riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;**
 - b) **riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.**
- **Riduzione di un 1,6 punti per mille dell'aliquota base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.**
- **Prevedere per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore a 7.500 (settemilacinquecento) euro, la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.**

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

<p>ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:</p>

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: **favorevole**

IL DIRIGENTE
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
Dr. Antonello Paolo Zaccone

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL DIRIGENTE
DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA
Dr. Antonello Paolo Zaccone

Con voti unanimi

DECIDE
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **Di prevedere** - nell'ambito della facoltà riconosciuta al Comune di manovrabilità delle aliquote IMU – quanto segue:
- **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
 - **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;**
 - **E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti;**
 - **Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune;**
 - **Il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di quelle porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinentziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, con un'estensione massima di 1.000 mq., previa presentazione della dichiarazione IMU. Il riconoscimento della pertinentzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU;**
 - **Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;**
 - **Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;**

- **Con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.**
 - **Prevedere per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, le seguenti agevolazioni:**
 - a) **riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;**
 - b) **riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.**
 - **Riduzione di un 1,6 punti per mille dell'aliquota base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.**
 - **Prevedere per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore a 7.500 (settemilacinquecento) euro, la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale.**
- 2) **Di approvare** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 20 articoli, che recepisce le scelte presenti nel dispositivo e viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - 3) **Di dare atto** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.
 - 4) **Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU).
 - 5) **Di dare atto**, infine, che il punto sub 2) (elemento 19 di elenco) del dispositivo della precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/215/332/0500G in data 9 agosto 2012 è integrato come segue: *Le summenzionate aliquote sono da intendersi integrate dalle disposizioni regolamentari di cui al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).*
 - 6) **Di dare altresì atto** che si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
 - 7) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

MEMORANDUM

Il testo del presente Regolamento è aggiornato con le modifiche riportate nel sottostante elenco le cui decorrenze risultano dai corrispondenti provvedimenti:

è stato approvato dalla Giunta Comunale il 2/10/2012 con atto n. 257/1110M - 413;

è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25/10/2012 con atto n. 85/257/1110M – 413 ;

è entrato in vigore il 1^o gennaio 2012.

I N D I C E

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2 -	Imposta riservata allo Stato	Pag. 4
Art. 3 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 5
Art. 4 -	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli	Pag. 5
Art. 5 -	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 5
Art. 6 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 7 -	<i>Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 8 -	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 9 -	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili	Pag. 9
Art. 10-	Unità immobiliari possedute da iscritti AIRE	Pag. 9
Art. 11-	Esenzioni e riduzioni	Pag. 9
Art. 11 bis-	Agevolazione per il sobborgo di Castelceriolo	Pag. 10
Art. 11 ter-	<i>Aliquota ridotta per l'abitazione concessa in uso gratuita</i>	Pag. 11
Art. 12-	<i>Aliquota agevolata per le locazioni di unità immobiliari concesse in base ai Patti Territoriali</i>	Pag. 11
Art. 13 -	Versamenti ed interessi	Pag. 12
Art. 14 -	Differimento dei termini per i versamenti	Pag. 12
Art. 15 -	Rimborsi e compensazioni	Pag. 13
Art. 16 -	Dichiarazione IMU	Pag. 13
Art. 17 -	Riscossione coattiva	Pag. 13
Art. 18 -	Disposizioni finali	Pag. 14

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alessandria dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alessandria.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Sono tuttavia considerati terreni agricoli, anche se si tratta di aree fabbricabili, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvio-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
4. Le porzioni di terreno che - ancorché potenzialmente edificabili - vengono considerate dai contribuenti pertinenziali degli edifici in quanto adibite a cortili, a giardini, a frutteti ed agli spazi di manovra degli edifici, devono essere denunciate dai soggetti passivi nella dichiarazione IMU. La prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente, deve basarsi su concreti elementi fattuali, dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale. Tale disciplina derogatoria prevede da parte del Comune il riconoscimento quale pertinenza dell'immobile di un'area, con le caratteristiche sopra evidenziate, con un'estensione massima di 1.000 mq. al netto della proiezione a terra degli edifici. Il riconoscimento della pertinenzialità ai fini del pagamento dell'imposta vige dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione IMU.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Tributi, il Comune di Alessandria, entro il 31 maggio di ogni anno, con Deliberazione della Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. Il Servizio Tributi non procede ad accertamenti qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune.
7. Qualora il Contribuente abbia dichiarato, sulla base delle risultanze estimative di atto pubblico, scrittura privata autenticata, perizia estimativa o contratto preliminare, un valore delle aree

fabbricabili in misura superiore a quella che risulta dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 6, non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta.

8. In caso di diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili - stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici - gli Uffici del Comune si attengono alle norme di legge vigenti.

***ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO ARTISTICO.***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato.
3. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge n° 457 del 5 agosto 1978 (art. 3 D.P.R. 380/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dei competenti tecnici comunali, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del Contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
- c) Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni e responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.

Comunque la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dello stato di inagibilità del/i fabbricato/i non esonera il/i possessore/i alla presentazione della relativa comunicazione/dichiarazione di variazione IMU.

5. La riduzione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al Servizio Tributi oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

**ART 8. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA
EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica l'aliquota pari a quella dell'abitazione principale deliberata dal Comune. Resta ferma la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 10 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 11 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
- 6) Per le unità immobiliari in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente il possessore ed il suo nucleo familiare attestanti un indicatore ISEE inferiore ai 7.500 (settemilacinquecento) euro, si applica la riduzione di un punto millesimale dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale

ART. 11 BIS – AGEVOLAZIONE PER IL SOBBORGO DI CASTELCERIOLO

1. Per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata la discarica del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ridotta esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;
 - b) riduzione di un punto per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.

**ART. 11 TER – ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ABITAZIONE
CONCESSA IN USO GRATUITO**

- 1) È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.
- 2) Condizione per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- 3) Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.
- 4) Il venir meno della situazione che dà diritto alla agevolazione sopraindicata deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

**ART. 12 – ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE LOCAZIONI DI UNITA'
IMMOBILIARI CONCESSE IN BASE AI PATTI TERRITORIALI**

1. E' prevista un'aliquota agevolata pari all'ottanta per cento, arrotondata al decimale, dell'aliquota base deliberata dal Comune per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti.
2. L'aliquota agevolata non si applica alle pertinenze locate.
3. Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota agevolata sono:
 - a) l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione dei contratti di locazione;
 - b) la presentazione dell'istanza da parte del contribuente, su modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi,
 - c) la residenza anagrafica del conduttore dell'immobile oggetto del contratto;
 - d) sono esclusi dall'obbligo della residenza anagrafica gli studenti universitari che utilizzano gli immobili ad uso abitativo secondo quanto previsto da specifico accordo territoriale.

4. Il locatore ha diritto ad applicare l'aliquota agevolata dal giorno in cui l'inquilino risiede anagraficamente a titolo di abitazione principale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo mediante modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi.

ART. 13 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato al Servizio Tributi.

ART. 14 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.
2. Con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile, a fronte di provvedimenti di accertamento in capo a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio economico accertate e verbalizzate dal corpo di Polizia Municipale, potrà essere concessa la rateizzazione delle richieste di pagamento, da un minimo di quattro rate ad un massimo di otto rate aventi cadenza mensile od eccezionalmente con cadenza trimestrale e comprensive degli interessi calcolati sul debito residuo al tasso legale su base giornaliera.

Per importi superiori a € 5.164,57 è necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Le istanze di rateizzazione devono essere obbligatoriamente presentate entro venti giorni dalla notifica degli atti ai quali sono riferite.

ART. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (ex art.1, comma 168, L. 27/12/2006 n. 296) , ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato dell'uno per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro dodici per anno solare.
6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 16 - DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 28 settembre 2012

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 28 settembre 2012

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
FORMICHELLA Dr. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 31 ottobre 2012 con pubblicazione numero 2514 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE